

**IT**

**IT**

**IT**



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.11.2006  
COM(2006)734 definitivo

### **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**sull'applicazione delle misure di cui al regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni**

{SEC(2006)1528}

## INTRODUZIONE

La presente relazione ottempera all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni<sup>1</sup>. Ai sensi di detto articolo, entro il 1° giugno 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione delle misure previste dal presente regolamento corredata, se del caso, di proposte relative a misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi contemplati dal presente regolamento.

La presente relazione si basa sulle informazioni in possesso della Commissione e sulle risultanze di uno studio intitolato "Aspetti strutturali della politica comune della pesca nelle regioni ultraperiferiche" (di seguito "lo studio"), realizzato da Ernst & Young e Soci e approntato a metà settembre 2006. Lo scopo principale dello studio era di analizzare i problemi e i bisogni specifici del settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche e di formulare raccomandazioni su come valorizzare al massimo il sostegno comunitario.

La relazione descrive la natura e il funzionamento del regime di compensazione, riferisce sulla sua applicazione, ne valuta l'impatto sul settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche interessate e delinea le prospettive per un'ulteriore azione della Comunità in tale ambito. È corredata di un documento di lavoro dei servizi della Commissione (di seguito "il documento di lavoro") contenente gli allegati.

### **1. IL REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI TALUNI PRODOTTI DELLA PESCA – NATURA E FUNZIONAMENTO**

#### **1.1. Finalità del regime di compensazione**

Le regioni ultraperiferiche della Comunità<sup>2</sup>, svantaggiate da fattori quali la lontananza, l'insularità, l'isolamento, l'esiguità del territorio e le difficili condizioni topografiche e climatiche, sono rimaste arretrate sul piano socioeconomico. La dipendenza economica da un numero limitato di prodotti, le dimensioni ridotte dei mercati, la doppia appartenenza alla Comunità e all'area dei paesi in via di sviluppo indeboliscono la struttura economica e sociale di queste regioni. Ciò vale anche per il settore della pesca, caratterizzato da limitata capacità di assorbimento sui mercati locali e dai costi supplementari del trasporto verso l'Europa continentale, che assoggettano a vincoli permanenti la redditività degli investimenti essenziali e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca.

---

<sup>1</sup> GU L 345 del 31.12.2003, pag. 34.

<sup>2</sup> Si tratta delle regioni di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, ovvero i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera e le isole Canarie.

Per questo motivo la Comunità ha deciso di aiutare gli operatori del settore della pesca delle regioni ultraperiferiche ad integrarsi meglio nel mercato interno. Sin dal 1992 è stato introdotto un regime a favore delle regioni ultraperiferiche, volto a compensare i costi supplementari del trasporto dei prodotti ittici verso i lontani mercati dell'Europa continentale, inizialmente limitato alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie e successivamente esteso anche ai dipartimenti francesi della Guiana (dal 1994) e della Riunione (dal 1998). Tale regime dovrebbe consentire agli operatori di queste regioni di smerciare i loro prodotti a condizioni equiparabili a quelle esistenti nell'Europa continentale. Il regime in oggetto, che è stato rinnovato per l'ultima volta nel 2003 dal regolamento (CE) n. 2328/2003, scade il 31 dicembre 2006.

## **1.2. Principali caratteristiche dell'attuale regime (2003-2006) di cui al regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio<sup>3</sup>**

### *1.2.1. Beneficiari e destinatari*

Il regime si applica a cinque delle sette regioni ultraperiferiche, cioè le Azzorre, Madera, le isole Canarie e i dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione. Destinatari della compensazione sono i produttori, proprietari o armatori di pescherecci registrati nei porti delle regioni suddette e che vi esercitano la loro attività, ovvero le loro associazioni, nonché gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione, o le loro associazioni, su cui ricadono i costi supplementari che gravano sullo smercio dei prodotti in questione a causa del carattere ultraperiferico delle regioni produttrici.

### *1.2.2. La compensazione*

Il regolamento elenca, per ogni regione, le specie e i prodotti ittici per i quali è versata la compensazione. Nell'insieme delle cinque regioni ultraperiferiche, il regime copre 17 segmenti di mercato. Per ogni regione vengono fissati un importo specifico della compensazione per tonnellata di pescato e il quantitativo massimo annuo di ciascuna specie o prodotto, per il quale può essere versata la compensazione. La tabella riportata nell'allegato I del documento di lavoro riepiloga i quantitativi e gli importi della compensazione per regione.

Nell'insieme, la dotazione annua globale risultante dall'applicazione degli importi e dei quantitativi fissi ammonta, per ogni regione, ai seguenti valori:

Dotazione globale in EUR/anno	% della dotazione complessiva del regime di compensazione	Regione ultraperiferica
2.909.992	19,4	Azzorre
1.374.000	9,1	Madera
5.884.076	39,2	Isole Canarie
4.003.500	26,7	Guiana
865.200	5,6	Riunione
14.996.768	100,0	Totale

<sup>3</sup> Benché l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2328/2003 preveda l'adozione di modalità di applicazione, queste non sono mai state adottate.

### 1.2.3. *Modulazione degli importi e dei quantitativi*

Il regolamento prevede due possibilità di modulazione per tenere conto delle variazioni dei livelli di cattura e delle reali condizioni di commercializzazione negli Stati membri.

- Gli Stati membri possono modulare i *quantitativi* fissati per le varie specie o prodotti ittici all'interno di una stessa regione o fra più regioni, se la Commissione non muove obiezioni entro quattro settimane dalla notifica di tale richiesta. Questa modulazione non deve comportare un aumento né della dotazione annua globale prevista per ciascuno Stato membro, né degli importi della compensazione per tonnellata di pescato.
- La Commissione può modulare *gli importi e i quantitativi* previsti per le diverse specie o prodotti ittici. Tale modulazione può essere effettuata all'interno di una regione, tra regioni appartenenti ad uno stesso Stato membro o tra Stati membri diversi, entro i limiti della dotazione annua globale assegnata al regime.

La modulazione, sia dell'uno che dell'altro tipo, deve essere debitamente giustificata e tenere conto di tutti gli elementi pertinenti, in particolare le caratteristiche biologiche delle specie, le variazioni dei costi supplementari e gli aspetti qualitativi e quantitativi della produzione e della commercializzazione.

Le disposizioni sulla modulazione si applicano anche alle domande presentate in forza del precedente regime di compensazione di cui al regolamento (CE) n. 1587/98 e ancora pendenti al 1° gennaio 2003<sup>4</sup>.

### 1.2.4. *Gestione finanziaria del regime di compensazione*

Il regime di compensazione è qualificato come un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>5</sup>. Il finanziamento comunitario è dunque a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione Garanzia. Circa 60 milioni di euro sono stati stanziati, a titolo di questo Fondo, per il regime di compensazione nel periodo 2003-2006, più precisamente 14 997 000 euro l'anno.

L'esecuzione finanziaria del regime segue il modello di gestione condivisa applicato alla sezione Garanzia del FEAOG, con delega di funzioni agli Stati membri. La Commissione rimborsa le spese sostenute (prefinanziate) dagli Stati membri su dichiarazione degli stessi.

---

<sup>4</sup> Una richiesta presentata dalle Azzorre nel maggio 2002 per raddoppiare la compensazione per le specie demersali non ha formato oggetto di decisione da parte della Commissione in quanto era motivata esclusivamente dall'intento di raccogliere fondi e non da fattori pertinenti.

<sup>5</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

## 2. IL REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI TALUNI PRODOTTI DELLA PESCA – APPLICAZIONE DAL 2003<sup>6</sup>

### 2.1. Applicazione della modulazione

Finora gli Stati membri si sono avvalsi in varia misura della possibilità di modulare i quantitativi prevista dal vigente regime di compensazione. La Spagna non si è ancora avvalsa di questa possibilità, mentre la Francia vi ha fatto più volte ricorso per i suoi dipartimenti della Guiana e della Riunione. Anche il Portogallo ha usufruito più volte di questa possibilità per le sue regioni ultraperiferiche, le Azzorre e Madera. Al momento in cui si redige la presente relazione, tutte le domande di modulazione presentate sono state accolte dalla Commissione. La seguente tabella riassume le domande presentate tra il 2003 e il 2005. Finora non è pervenuta alcuna richiesta di modulazione per il 2006.

Tabella 1: Domande di modulazione presentate e accolte per gli anni 2003-2005

	Guiana	Riunione	Azzorre	Madera
Anno 2003	Gamberetti di pesca industriale: aumento da 3.300 t a 3.424 t  Pesce bianco commercializzato fresco: riduzione da 100 t a 3 t  Pesce bianco commercializzato surgelato: riduzione da 500 t a 38 t	Tonno, pesce spada, marlin, pesce vela, corifena, squalo: aumento da 618 t a 770 t	Specie destinate alla commercializzazione allo stato fresco: aumento da 2.000 t a 2.489 t  Piccole specie pelagiche e di acque profonde destinate alla surgelazione o alla trasformazione: riduzione da 1.554 t a 48 t	
Anno 2004	Gamberetti di pesca industriale: riduzione da 3.300 t a 3.215 t  Pesce bianco commercializzato fresco: riduzione da 100 t a 2 t  Pesce bianco commercializzato surgelato: riduzione da 500 t a 56,5 t	Tonno, pesce spada, marlin, pesce vela, corifena, squalo: aumento da 618 t a 928,5 t	Specie destinate alla commercializzazione allo stato fresco: aumento da 2.000 t a 2.501 t  Piccole specie pelagiche e di acque profonde destinate alla surgelazione o alla trasformazione: riduzione da 1.554 t a 12 t	Pesce sciabola nero: aumento da 1.600 t a 1.817 t  Tonno: riduzione da 4.000 t a 3.998 t  Prodotti dell'acquacoltura: riduzione da 50 t a 0 t

<sup>6</sup> Poiché gli Stati membri non sono tenuti a presentare relazioni sull'applicazione del regime di compensazione, le informazioni in possesso della Commissione sono ricavate per lo più dall'esecuzione finanziaria e dalle domande di modulazione. Le altre informazioni riferite nel presente capitolo provengono dal summenzionato studio "Aspetti strutturali della politica comune della pesca nelle regioni ultraperiferiche".

Anno 2005	Gamberetti di pesca industriale: riduzione da 3.300 t a 2.854 t  Pesce bianco commercializzato fresco: riduzione da 100 t a 6 t  Pesce bianco commercializzato surgelato: riduzione da 500 t a 55 t	Tonno, pesce spada, marlin, pesce vela, corifena, squalo: aumento da 618 t a 1.209 t	Specie destinate alla commercializzazione allo stato fresco: aumento da 2.000 t a 2.401 t  Piccole specie pelagiche e di acque profonde destinate alla surgelazione o alla trasformazione: riduzione da 1.554 t a 322 t	Pesce sciabola nero: aumento da 1.600 t a 1.686 t  Tonno: aumento da 4.000 t a 4.072 t  Prodotti dell'acquacoltura: riduzione da 50 t a 11,73 t
-----------	--	---	---	--

Mentre la Francia ha chiesto la modulazione dei quantitativi tra le due regioni ultraperiferiche della Guiana e della Riunione, le domande di modulazione del Portogallo riguardavano ciascuna delle due regioni – Azzorre e Madera – separatamente.

La seconda possibilità di modulazione, ossia l'adeguamento dei quantitativi e degli importi della compensazione da parte della Commissione sulla scorta delle informazioni fornite dai Stati membri interessati, non ha mai dovuto essere applicata dall'entrata in vigore dell'attuale regime [cfr. nota 4].

## 2.2. Esecuzione finanziaria e materiale

La seguente tabella indica i pagamenti, in euro, effettuati dalla Commissione per gli anni civili 2003, 2004 e 2005 sulla scorta delle dichiarazioni trasmesse dagli Stati membri interessati, fino a maggio 2006 compreso.

Tabella 2: Esecuzione finanziaria 2003 – 2005

	2003	% della dotazione disponibile*	2004	% della dotazione disponibile*	2005	% della dotazione disponibile*
Spagna – Isole Canarie	5.449.043	93,2	5.453.490	93,3	-	0,0
<i>Guiana</i>	<i>3.651.301</i>	<i>96,3</i>	<i>3.568.709</i>	<i>100,0</i>	<i>3.139.615</i>	<i>86,5</i>
<i>Riunione</i>	<i>865.200</i>	<i>80,3</i>	<i>1.299.991</i>	<i>100,0</i>	<i>865.200</i>	<i>100,0</i>
Totale Francia:	4.516.501	92,8	4.868.700	100,0	4.004.815	82,3
Totale Portogallo:	2.980.959	69,6	2.455.808	57,3	93.911	2,2
Totale:	12.946.139	86,3	12.777.999	85,2	4.098726	27,3

\* previa modulazione

La tabella non illustra la situazione definitiva dell'esecuzione del regime di compensazione, dato che gli Stati membri continuano a presentare dichiarazioni di spesa per gli anni scorsi, compreso il 2003. Visto il ritmo al quale gli Stati membri hanno finora presentato le dichiarazioni di spesa, si può prevedere che i pagamenti per gli anni 2005 e 2006 raggiungeranno più o meno lo stesso livello degli anni 2003 e 2004, ossia oltre l'85% della dotazione globale disponibile. Per il 2006, soltanto il Portogallo ha dichiarato spese per un importo di 2 019 442 euro, pari a circa la metà della dotazione annuale di questo Stato membro.

La tabella riportata nell'allegato II del documento di lavoro offre un quadro leggermente più dettagliato. Vi sono indicati i quantitativi per i quali è stata concessa la compensazione e la loro percentuale rispetto ai quantitativi massimi consentiti e alla dotazione globale, previa eventuale modulazione. Tuttavia, neanche questo quadro è completo, in quanto le dichiarazioni degli Stati membri non sempre distinguono debitamente i prodotti e le specie. Ciò dicasi in particolare del Portogallo, di cui solo le dichiarazioni del 2006 recano una simile scomposizione. Per le altre regioni, le dichiarazioni 2005 e 2006 sono ancora parziali.

### **3. IL REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI TALUNI PRODOTTI DELLA PESCA – VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE E DELL'IMPATTO SUL SETTORE DELLA PESCA NELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE**

#### **3.1. Esecuzione finanziaria e materiale – pertinenza dei quantitativi e degli importi della compensazione**

##### *3.1.1. Pertinenza delle specie e dei prodotti ittici nonché dei quantitativi massimi che beneficiano della compensazione*

I prodotti della pesca, le specie e i relativi quantitativi, che beneficiano della compensazione, sono il risultato dell'evoluzione storica del regime di compensazione dal 1992 ad oggi. Pertanto, l'elenco dei prodotti e delle specie di cui al regolamento (CE) n. 2328/2003 non sempre rispecchia la realtà del mercato nelle regioni ultraperiferiche, che dipende dalle fluttuazioni delle catture e degli stock e dalla domanda di mercato. Alcuni prodotti, come il tonnetto striato commercializzato per via marittima nelle isole Canarie o il pesce bianco nella Guiana, sono stati finora poco o per niente commercializzati nell'Europa continentale in forza del regime di compensazione. Per altri prodotti, l'attività di commercializzazione è stata sottovalutata.

Nondimeno, la possibilità di modulare i quantitativi ha indubbiamente agevolato l'applicazione del regime e incoraggiato la sua utilizzazione. Ciò dicasi, in particolare, della Francia, che ha fatto ampio ricorso al regime non solo modulando i quantitativi, ma anche stornando i fondi tra la Riunione e la Guiana nell'ambito della dotazione annua globale assegnatale. Lo stesso non si può affermare con altrettanta certezza per il Portogallo, in quanto mancano i dati necessari per prodotto. Secondo lo studio, anche il Portogallo ha fatto un migliore uso del regime grazie alla modulazione. Nel caso della Spagna (isole Canarie), tuttavia, si è arrivati a un'esecuzione superiore al 90% senza mai modulare i quantitativi.

Rispetto all'esecuzione dei precedenti regimi, caratterizzata da ampie fluttuazioni nell'utilizzo dei quantitativi e dei fondi tra regioni e da un anno all'altro, l'applicazione dell'attuale regime si è dunque stabilizzata sotto questo aspetto, tendenza che dovrebbe perdurare sino alla fine del periodo in corso. Tuttavia, nonostante la possibilità di modulazione, una parte dei quantitativi e dei fondi rimane tuttora inutilizzata.

La pertinenza dei prodotti sovvenzionati va considerata anche da altri due punti di vista:

Secondo la normativa vigente, la Commissione non possiede alcuna garanzia che i prodotti della pesca che beneficiano della compensazione vengano catturati, sbarcati e smerciati nel rispetto delle norme della politica comune della pesca. Ai fini del regime non vi è obbligo di rispettare le norme in materia di conservazione e di gestione delle risorse, né quelle relative alla calibrazione e alla tracciabilità, sicché anche i prodotti provenienti da attività di pesca illegali e non dichiarate verrebbero sovvenzionati. Nessuna disposizione garantisce peraltro che la compensazione non abbia l'effetto di accrescere la pressione sugli stock biologicamente sensibili. Tale situazione è difficilmente difendibile.

L'attuale regime non limita il sostegno ai prodotti della pesca catturati localmente, bensì autorizza la compensazione anche per i prodotti ittici importati. Nel secondo caso la compensazione è versata interamente all'impresa di trasformazione, mentre nel primo è ripartita generalmente tra l'impresa trasformatrice (20%) e il pescatore/armatore (80%). È chiaro che alcune industrie hanno bisogno di importare per realizzare economie di scala e sfruttare appieno la capacità dell'impresa. In questi casi, tuttavia, il valore aggiunto per il settore alieutico locale sarà inferiore che per i prodotti catturati localmente.

### *3.1.2. Pertinenza degli importi della compensazione*

Si rammenta che il principale obiettivo del regime è di compensare i costi supplementari occasionati dal trasporto dei prodotti dalle regioni ultraperiferiche all'Europa continentale.

L'evoluzione degli importi della compensazione dal 1992, quale risulta dai diversi regolamenti consecutivi, denota, per la maggior parte dei prodotti e delle regioni, un andamento relativamente stabile, con leggere oscillazioni verso l'alto o verso il basso (per esempio flessione da 185 EUR/t nel 1992-1993 a 177 EUR/t nel 2003-2006 per il tonno consegnato all'industria conserviera locale nelle Azzorre, aumento da 898 EUR/t nel 1994 a 1 100 EUR/t nel 2003-2006 per i gamberetti nella Guiana). La situazione è differente nelle isole Canarie, dove gli importi della compensazione in forza del regime attuale sono nove volte superiori a quelli dei regimi precedenti. La determinazione degli importi sembra infatti obbedire piuttosto a una logica di assorbimento dei fondi disponibili, essendosi ridotti i quantitativi in seguito all'estinzione dell'accordo con il Marocco.

Gli importi della compensazione variano sensibilmente secondo i prodotti e le regioni. La compensazione più bassa è quella per le piccole specie pelagiche nelle Azzorre (148 EUR/t), mentre quella più alta è destinata alle grandi specie pelagiche nella Riunione (1 400 EUR/t). Anche tra segmenti affini, la compensazione varia da una regione all'altra: 177 EUR/t nelle Azzorre e 230 EUR/t a Madera per il tonno consegnato all'industria conserviera locale; 950 EUR/t per il tonno commercializzato per via aerea e 500 EUR/t per il tonno commercializzato per via marittima e non condizionato, nelle isole Canarie.

I dati disponibili a livello comunitario non consentono di verificare se il livello della compensazione è adeguato e quali costi supplementari sono coperti. Naturalmente, i costi supplementari occasionati dal trasporto verso l'Europa continentale (trasporto aereo o marittimo, costi di magazzinaggio e di transito legati al trasporto) sono i più pertinenti rispetto all'obiettivo del regime e anche i più facili da verificare, ma esistono anche altri costi supplementari dovuti alla lontananza delle regioni ultraperiferiche, come investimenti più onerosi e costi di esercizio più elevati per le imprese di produzione e di trasformazione. Questi ultimi sono più difficili da stimare. D'altra parte, certi costi potrebbero essere inferiori rispetto all'Europa continentale.

Lo studio non rivaluta i costi supplementari di ciascun prodotto o filiera produttiva, ma attinge a informazioni di varie fonti, tra cui uno studio del 2000 (Megapesca) aggiornato in base al tasso d'inflazione, la pubblica amministrazione o imprese private. Da questa compilazione di dati risulta che la valutazione dei costi supplementari, e quindi della compensazione necessaria, varia notevolmente secondo la fonte d'informazione e il tipo di costi preso in considerazione. Sull'insieme delle fonti utilizzate dallo studio, la compensazione copre, in media, circa il 60% dei costi supplementari. Questa proporzione varia tuttavia dal 40% (piccole specie pelagiche e specie di acque profonde nelle Azzorre) al 169% (tonnetto striato commercializzato per via marittima nelle isole Canarie). La variazione è ancora più pronunciata a livello di singole specie all'interno di ciascun segmento. In rapporto al valore di mercato (= prezzo di vendita), il tasso di compensazione varia dal 3% (tonno nelle Azzorre) al 30% (taluni prodotti dell'acquacoltura nelle isole Canarie).

Nonostante tali variazioni, si possono trarre alcune conclusioni generali: in primo luogo, la compensazione è maggiore per i prodotti commercializzati surgelati e per via marittima che per i prodotti commercializzati freschi e per via aerea. In secondo luogo, il tasso di compensazione varia anche secondo l'origine della materia prima/del pescato. Se si considera il tonno di Madera e delle Azzorre, per esempio, si constata che il tonno catturato dalla flotta regionale beneficia di una compensazione superiore rispetto al tonno importato.

Lo studio evidenzia anche alcuni casi in cui il regime non viene utilizzato per il suo scopo, che è quello di compensare gli svantaggi derivanti dalla situazione ultraperiferica, bensì come una sovvenzione globale destinata a tenere a galla le imprese. Esso può quindi produrre un effetto perverso sulla vitalità commerciale e sulla competitività delle imprese. Ciò sembra verificarsi particolarmente quando il livello della compensazione supera il 20% del valore di mercato del prodotto.

Inoltre, in alcune regioni ultraperiferiche esistono forme di intervento pubblico, come deduzioni fiscali o regimi di aiuto nazionali o comunitari (SFOP), che incidono direttamente o indirettamente sulla compensazione dei costi supplementari. Vi è dunque un rischio di sovraccompensazione per effetto del cumulo della compensazione vera e propria con altri tipi di intervento.

### **3.2. Impatto socioeconomico della compensazione sul settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche**

Benché non esistano indicatori quantitativi di impatto per tutte le regioni interessate (per esempio in termini di mantenimento e creazione di attività e occupazione), sembra lecito affermare che il regime favorisce condizioni propizie al proseguimento dell'attività commerciale nel settore, il che ridonda ovviamente a vantaggio delle comunità locali. Il

mantenimento in attività del settore della pesca garantisce occupazione in regioni con scarse opportunità di lavoro alternative. I prodotti della pesca contemplati dal regime rappresentano una quota sostanziale delle esportazioni delle regioni ultraperiferiche. Il regime stimola pertanto le attività locali di produzione, trasformazione e commercializzazione.

Lo studio dimostra che, nel complesso, il regime di compensazione ha permesso al settore della pesca di far fronte alla crescente concorrenza sul mercato comune, che si apre sempre più ai paesi terzi e in particolare ai paesi ACP. La politica di compensazione consente ai beneficiari di realizzare economie di scala e di ottenere introiti finanziari considerevoli, ponendoli così in condizioni di concorrenza paritarie con le imprese dell'Europa continentale. Grazie al regime, i destinatari hanno potuto mantenere una quota di mercato che altrimenti sarebbe stata loro sottratta dalla concorrenza.

Il regime di compensazione ha inoltre favorito lo sviluppo e il consolidamento di talune attività. Il settore dell'acquacoltura nelle Canarie, ad esempio, produce essenzialmente per il mercato europeo e si è ampiamente giovato del regime. Lo stesso dicasi dell'industria conserviera del tonno nelle Azzorre, dei filetti di tonno e del pesce sciabola nero a Madera e dell'industria dei gamberetti nella Guiana. Tutto ciò ha contribuito a stabilizzare e persino ad incrementare l'occupazione.

Non va peraltro taciuto il fatto che il ricorso ripetuto a misure compensative rischia di generare una dipendenza economica che frena l'imprenditorialità e l'innovazione. È quanto si è verificato per i gamberetti della Guiana, che potrebbero essere commercializzati meglio e quindi venduti a prezzi più alti. Potrebbe anche darsi che certe attività di esportazione siano mantenute o incentivate artificialmente, mentre alcuni mercati esteri redditizi (come il Giappone o gli Stati Uniti) non vengono sufficientemente esplorati e si tralasciano i mercati locali.

#### **4. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE**

Per l'intero periodo di applicazione, il regime di compensazione ha procurato una stabilità durevole che ha consentito agli operatori economici interessati di lavorare in condizioni simili a quelle in cui si trovano i loro omologhi dell'Europa continentale. Il regime ha contribuito a mantenere l'occupazione in regioni con scarse opportunità alternative. I benefici arrecati dal regime agli operatori hanno consentito di mantenere un livello adeguato di produzione e di sviluppo anche nell'indotto.

Le condizioni che determinano i costi supplementari difficilmente cambieranno nel prossimo futuro, essendo legate alla natura stessa delle regioni ultraperiferiche e alla particolare situazione del settore della pesca in queste regioni. Si dovrà quindi considerare l'opportunità di proseguire il regime, affinché continuino ad essere realizzati gli obiettivi per i quali è stato istituito. Ciò collima anche con l'impegno assunto dalla Commissione nella comunicazione del 26 maggio 2004 intitolata "Un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche" (COM(2004)343 definitivo), che indica la riduzione dei costi supplementari come una delle principali priorità dell'Unione nel suo sforzo per aiutare queste regioni a superare i problemi dovuti alla lontananza.

Poiché occorre una visione strategica per il settore, si raccomanda di prorogare il regime per il periodo 2007-2013, con la stessa dotazione finanziaria. Questo periodo concorda con la durata delle misure di cui all'articolo 11 del regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale<sup>7</sup>. Si procederà a un riesame del regime, tra l'altro alla luce della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

Ciò nonostante, le risultanze dello studio e la presente relazione evidenziano la necessità di apportare sin da adesso alcuni adeguamenti. Questi dovrebbero consentire:

- maggiore pertinenza e flessibilità rispetto alle peculiari esigenze e realtà della commercializzazione nelle regioni ultraperiferiche, in particolare mediante:
  - la facoltà per gli Stati membri di determinare e modulare, per le loro rispettive regioni, i prodotti della pesca e i relativi quantitativi, nonché di fissare gli importi della compensazione nei limiti della dotazione annuale assegnata alle regioni interessate di ciascuno Stato membro, sulla base delle dotazioni previste dal vigente regime;
  - la determinazione degli importi della compensazione principalmente in base ai costi supplementari occasionati dal trasporto verso l'Europa continentale; questo sarebbe anche un modo per ricentrare il regime sul suo obiettivo primario;
- migliore giustificazione e armonizzazione del sostegno, mediante:
  - l'introduzione di vincoli per evitare che la compensazione raggiunga livelli ingiustificati, limitandola a una determinata percentuale dei costi di trasporto e altri costi connessi, tenendo conto anche di altre forme di intervento pubblico che incidono sull'entità dei costi supplementari;
- la realizzazione dell'obiettivo del regime nel rispetto della politica comune della pesca, mediante:
  - la definizione di condizioni più chiare per l'accesso al regime, sia riguardo ai destinatari che ai prodotti, escludendo in particolare i prodotti incompatibili con le norme della politica comune della pesca o quelli ottenuti da materie prime importate;
  - misure volte a evitare che la compensazione abbia l'effetto di accrescere la pressione sugli stock biologicamente sensibili;
  - l'assegnazione mirata della compensazione ad imprese economicamente vitali;
- una gestione semplice, con requisiti proporzionati alle procedure necessarie;
- maggiore trasparenza, imponendo agli Stati membri di presentare relazioni periodiche.

---

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Tali adeguamenti verrebbero a colmare le principali carenze emerse dall'applicazione del regime e a rendere il suo funzionamento più efficiente, efficace e trasparente. Essi rispondono inoltre alla maggior parte delle raccomandazioni formulate nello studio (cfr. allegato III del documento di lavoro). Lo studio raccomanda anche di compilare eventualmente un elenco positivo dei costi supplementari e di valutarne l'entità, al fine di garantire piena trasparenza nell'applicazione del principio della compensazione dei costi supplementari. Tale orientamento richiederebbe tuttavia ulteriori analisi, il che ritarderebbe l'elaborazione di una proposta concreta, e inoltre renderebbe il regime più rigido e complicato, con il rischio che non vengano prese in considerazione tutte le particolarità delle regioni ultraperiferiche o la loro evoluzione nel tempo. Non sembra neanche giustificato prospettare il cofinanziamento nazionale o regionale del regime, proposta essenzialmente motivata dall'intento di aumentare la dotazione globale. Gli adeguamenti previsti, compresa la proposta di concedere la compensazione solo alle imprese economicamente vitali, dovrebbero comunque consentire un'applicazione più efficiente e mirata del regime e una maggiore rendicontazione da parte degli Stati membri.

Il regime dovrà ad ogni modo essere adattato per poter applicare il nuovo sistema di gestione finanziaria introdotto per le spese di mercato nel settore della pesca nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), cioè la gestione diretta centralizzata.

Le modifiche prospettate sono esposte in dettaglio nella proposta di regolamento recante proroga del regime di compensazione a favore delle regioni ultraperiferiche, che corredata la presente relazione.